

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
Avv. ANGELA MONTI

Avv. Angela Monti

Avv. Annamaria Mugnolo
Avv. Chiara De Leito
Dott. Pietro Desiante
Dott. Davide Scaglione

Milano 20123 • Via V. Monti 25
Tel. +39.02.48024371-2-3 R.A.
Fax +39.02.48024374

Roma 00198 • Via S. Marino, 12
Tel. +39.06.8549191 R.A.
Fax +39.06.8549249

Internet: <name>.<surname>@studiotributariomonti.it
Web site: www.studiotributariomonti.it

Milano, 30 novembre 2007

NEWS LETTER

NOVITA' IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CE 60/2005

Il decreto legislativo di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio – approvato in via preliminare il 27 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri – è entrato in vigore il 16 novembre 2007.

1. Il decreto legislativo ha introdotto significative novità i cui effetti interessano un ampio numero di soggetti. In particolare si segnalano:

a) il divieto di trasferire denaro contante quando il valore dell'operazione, anche frazionata, supera complessivamente la soglia di rischio di € 5.000,00.

b) inserimento della clausola di non trasferibilità come regola per gli assegni bancari e postali e obbligo di indicazione del codice fiscale del girante;

c) l'obbligo di adeguata verifica della clientela e identificazione prevista non solo per il cliente ma anche per il c.d. "titolare effettivo" e per le movimentazioni di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai 15.000 € ;

d) istituzione presso la Banca d'Italia dell'Unità di Informazione Finanziaria con il compito principale di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (segnalazione operazioni sospette);

2. Il legislatore interno è intervenuto sotto molteplici profili sulla normativa relativa alla responsabilità da reato degli enti collettivi. Innanzitutto inserendo nel D.Lgs 231/2001 i delitti di ricettazione (art. 648, c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis*) e c.d. reimpiego, prevedendo in relazione ad essi un impianto sanzionatorio sintetizzabile nel seguente modo:

a) sanzione ordinaria da 200 a 800 quote;

b) sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;

c) sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 D.Lgs. 231, per una durata non superiore a due anni.

Il D.Lgs. è intervenuto apportando ulteriori novità nell'ambito del sistema della "231". Il riferimento è all'art.52 del citato D.Lgs. dettato in tema di "Organi di controllo" che espressamente attribuisce al *collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza, al comitato di controllo di gestione, all'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto in oggetto.*

Non solo. I predetti organi di controllo vengono a collocarsi in una posizione di garanzia, onerati di una serie articolata di obblighi informativi nei confronti delle competenti Autorità.

Tali organismi, infatti, vengono ad essere coinvolti nella prevenzione dei reati mediante l'imposizione di doveri di controllo.

Per la normativa antiriciclaggio, l'ODV non dovrà "soltanto" vigilare sull'attuazione dei Modelli, ma direttamente e in modo più pregnante, sul rispetto, da parte della società, della normativa in oggetto.

Lo Studio Tributario Monti è presente in Organismi di Vigilanza di società quotate sia in Italia che all'estero ed è pertanto disponibile ad offrire la propria collaborazione nell'ambito degli ODV nonché la propria consulenza sulle tematiche afferenti i modelli di cui al d.lgs. 231.